

## REGOLAMENTO (CE) N. 89/2009 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2009

relativo all'apertura di un contingente tariffario per l'anno 2009 applicabile all'importazione nella Comunità europea di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 2004/859/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia <sup>(3)</sup> e il protocollo n. 3 dell'accordo che istituisce lo Spazio economico europeo <sup>(4)</sup> fissano il regime commerciale applicabile tra le parti contraenti per taluni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati.
- (2) Il protocollo n. 3 dell'accordo che istituisce lo Spazio economico europeo, modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 138/2004 <sup>(5)</sup>, dispone un'esenzione dai dazi applicabile ad alcune acque con aggiunta di zucchero, altri dolcificanti o aromatizzanti, classificate con il codice NC 2202 10 00, e ad altre bevande non alcoliche contenenti zucchero, classificate con il codice NC ex 2202 90 10.
- (3) L'esenzione dai dazi per le acque e le altre bevande in questione è stata temporaneamente sospesa per la Norvegia a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia <sup>(6)</sup>, di seguito denominato «l'accordo», approvato con decisione 2004/859/CE. Conformemente al

punto IV del verbale concordato dell'accordo, le importazioni esenti da dazi dei prodotti classificati con i codici NC 2202 10 00 ed ex 2202 90 10 originari della Norvegia sono consentite solo entro i limiti di un contingente esente da dazi, mentre le importazioni che eccedono tale contingente sono soggette a dazi.

- (4) Il regolamento (CE) n. 93/2008 della Commissione <sup>(7)</sup> ha revocato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 la sospensione temporanea del regime di franchigia doganale applicabile all'importazione nella Comunità di alcune merci classificate con i codici NC 2202 10 00 ed ex 2202 90 10 originarie della Norvegia.
- (5) Occorre aprire un contingente tariffario per l'anno 2009 applicabile alle bevande analcoliche in questione. L'ultimo contingente annuale per il 2007 per le merci in questione è stato aperto dal regolamento (CE) n. 1795/2006 della Commissione <sup>(8)</sup>. Per il 2008 non è stato aperto alcun contingente annuale. Il volume del contingente per il 2009 rimarrà quindi uguale a quello per il 2007.
- (6) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(9)</sup>, stabilisce norme relative alla gestione dei contingenti tariffari. È opportuno che i contingenti tariffari aperti a norma del presente regolamento siano gestiti nel rispetto di tali regole.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati che non figurano nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009 il contingente tariffario della Comunità fissato nell'allegato è aperto per i prodotti originari della Norvegia che figurano in tale allegato e alle condizioni ivi specificate.

<sup>(1)</sup> GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 370 del 17.12.2004, pag. 70.

<sup>(3)</sup> GU L 171 del 27.6.1973, pag. 2.

<sup>(4)</sup> GU L 22 del 24.1.2002, pag. 34.

<sup>(5)</sup> GU L 342 del 18.11.2004, pag. 30.

<sup>(6)</sup> GU L 370 del 17.12.2004, pag. 72.

<sup>(7)</sup> GU L 28 dell'1.2.2008, pag. 12.

<sup>(8)</sup> GU L 341 del 7.12.2006, pag. 17.

<sup>(9)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

